Regione Puglia Finanze

AOO_117 29/01/2013 - 0000677 Protocolio: Uscita



REGIONE PUGLIA Area Finanza e Controlli Servizio Finanze Ufficio Tributi Propri Viale Caduti di tutte le Guerre, 15 70126 Bari

Agli Ordini dei Medici Veterinari della Regione Puglia

Provincia Bari e BAT Via Padre Pio, 4 70126 BARI

Provincia Brindisi Via A. Diaz, 7 72015 Speziale Fasano (BR)

> Provincia Foggia Via Luigi Zuppetta, 7 71100 FOGGIA

Provincia Lecce Via Cap. Ritucci, 71 73100 LECCE

Provincia Taranto Contrada Rondinella SS 106 c/o Ospedale Testa Casella Postale n. 4279053 Ufficio Postale Taranto, 12 Via Appia Km 648 74100 TARANTO

OGGETTO: L.R. 4 dicembre 2001, n. 31 – tasse sulle concessioni regionali. Applicazione della tariffa agli ambulatori veterinari. Istanza di annullamento in autotutela di atti accertamento anno 2009. Esito favorevole.

Con la presente si fa seguito all'istanza inoltrata con nota del 18.01.2013, con la quale i rappresentanti legali pro-tempore degli Ordini dei Medici Veterinari della Regione Puglia hanno chiesto all'Ufficio Tributi Propri di annullare in autotutela gli atti di accertamento emessi, ai sensi della legge regionale in oggetto, nei confronti dei titolari delle strutture veterinarie per l'omesso pagamento della tassa di concessione regionale per l'anno 2009.

L'istanza predetta, nel motivare l'intervenuta non debenza della citata tassa, richiama l'art. 24 della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che ha disposto l'abrogazione del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.

Nel dare esito e riscontro a quanto chiesto con l'istanza richiamata, questo Ufficio ritiene preliminarmente necessario ricostruire l'articolato quadro normativo di riferimento.

Il presupposto per il pagamento della tassa di concessione regionale per le strutture veterinarie è indicato al punto 3 della Tariffa "Igiene e Sanità" allegata alla vigente legge regionale 4 dicembre 2001 n. 31: "Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico – chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, casa o pensioni per gestanti (art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie e art. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854)". Nella nota relativa al punto riportato è specificato che: "Gli ambulatori veterinari sono soggetti al pagamento della tassa".

In data 26 novembre 2003 la conferenza Stato Regioni con l'intesa ad oggetto: "Accordo fra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte delle strutture pubbliche e private" ha proceduto alla classificazione delle strutture veterinarie (art. 1), confermando la loro sottoposizione ad autorizzazione sanitaria (art. 2).

Tale accordo è stato integralmente recepito con Deliberazione della Giunta Regionale del 30 maggio 2006, n. 731.

Successivamente la legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, all'art. 24 ad oggetto "Taglia-leggi," ha disposto al primo comma che: "A far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A ... omissis ...". Il predetto Allegato A al numero d'ordine 1437 riporta il D.P.R. 16 giugno 1955, n. 854, che per l'effetto è abrogato.

Anche a seguito dell'intervenuta abrogazione del D.P.R. 16 giugno 1955, n. 854 resta vigente il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie), che all'articolo 193 pone in capo al Prefetto la competenza in ordine al rilascio della speciale autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio gli ambulatori. Detta potestà, tuttavia, non può di fatto essere esercitata, in quanto fra le competenze dettagliatamente assegnate dalla normativa vigente al Prefetto (legge n. 121/1981 e D.P.R. n. 180/2006) non rientra l'autorizzazione per l'apertura degli ambulatori.

In merito alla vigenza dell'obbligatorietà per le strutture veterinarie di acquisire l'autorizzazione sanitaria è intervenuto l'Ufficio Sanità Veterinaria della Regione Puglia che, con parere del 15 gennaio 2010 (prot. AOO-152 n. 739), ha confermato che l'intervenuta abrogazione del D.P.R. 10 giugno 1955 n. 854 ha fatto venir meno il rilascio di tale titolo autorizzativo. Nel parere medesimo si specifica l'adozione in corso di apposito provvedimento regionale di disciplina organica della materia.

Dal complesso e non sempre organico quadro normativo emerge, implicitamente, non più sussistente l'obbligo della preventiva autorizzazione per l'apertura delle strutture veterinarie, con la conseguenza del venir meno del presupposto legale del per pagamento della relativa tassa di concessione regionale.

Alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene debba accogliersi l'istanza presentata dagli Ordini dei Medici Veterinari della Regione Puglia, istanza suffragata anche dal richiamato parere reso da questa Regione nonché riscontrata nella prassi operativa delle strutture amministrative cui sono inviate le comunicazioni dell'apertura delle strutture veterinarie.

Per l'effetto si comunica che questo Ufficio procede in via di autotutela all'annullamento degli atti di accertamento emessi relativamente all'anno 2009 nei confronti delle strutture medico veterinarie presenti sul territorio regionale, dichiarando conseguentemente non dovuta anche la tassa di concessione regionale per l'anno 2013 e seguenti.

I soggetti in indirizzo sono pregati di dare la più ampia diffusione alla presente.

Il Dirigente dell'Ufficio Tributi Propri Francesco Solofrizzo